



*Città di Lumezzane*

*Provincia di Brescia*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DEL COMUNE DI LUMEZZANE - POLIZZA ALL RISKS PERIODO 31/03/2026-31/03/2027. CIG BAC9B0BECB**

**Art. 1. Oggetto, descrizione e durata dell'appalto**

Oggetto dell'appalto è lo svolgimento di tutte le prestazioni necessarie per l'esecuzione del servizio di copertura assicurativa per il Comune di Lumezzane con Polizza All Risks, per il periodo 31/03/2026-31/03/2027.

Per il dettaglio del servizio si rimanda al contenuto dell'allegato A al presente atto.

**Art. 2 Corrispettivo per lo svolgimento del servizio e modalità di pagamento**

Il corrispettivo complessivo per l'esecuzione del servizio viene convenuto secondo quanto offerto in sede di gara. Il corrispettivo per l'esecuzione di tutti i servizi è stato valutato dall'appaltatore anche in relazione agli oneri derivanti da rischio specifico, da lui stimati e compresi nell'offerta da lui formulata.

Il corrispettivo sarà pagato, secondo quanto stabilito nell'allegato A al presente atto.

Il pagamento sarà comunque effettuato dopo l'acquisizione del DURC attestante la regolarità dei versamenti contributivi.

**Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari e fatturazione elettronica**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario/postale che l'appaltatore indicherà come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto specificando il nominativo dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione dell'appalto.

Come stabilito dal D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, nei rapporti economici con le Amministrazioni pubbliche locali dal 31 marzo 2015 è obbligatorio l'utilizzo della fatturazione elettronica. Pertanto a decorrere da tale data non sarà più possibile emettere fatture in formato cartaceo nei confronti del Comune di Lumezzane. L'Amministrazione individua i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio. Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario. L'informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell'elemento del tracciato 1.1.4 denominato "Codice Destinatario". Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio di fatturazione elettronica per il Comune di Lumezzane, al quale dovranno essere inviate le fatture elettroniche dal 31 marzo 2015 è il seguente: **UF1EJ4**. Inoltre, ai sensi dell'art. 25 dello stesso D.L., al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare: il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010, previsti dalla tabella 1 allegata al D.L. 66/2014. Sarà cura della Stazione Appaltante comunicare successivamente i dati riguardanti l'affidamento con riferimento al capitolo, all'impegno ed alla determina.

Pertanto, questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP, quest'ultimo ove previsto. Si invita a consultare il sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica. Dal 1 gennaio 2015 l'IVA applicata sulle fatture inviate allo scrivente Comune non verrà versata al fornitore, ma verrà versata direttamente all'Erario dal Comune di Lumezzane. (c.d. split payment). Ciò ai sensi dell'art. 1 - comma 629 – Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) che ha inserito l'art. 17-ter all'interno del DPR 633/72.

#### **Art. 4 Cauzioni, Subappalto e divieto di cessione del contratto, anticipazione.**

L'appaltatore si impegna a versare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs 36/2023. Nel caso si addivenga ad una proroga o rinnovo del contratto la cauzione definitiva andrà adeguatamente ricostituita.

Il subappalto è disciplinato dall'articolo 119 del D. Lgs. 36/2023.

E' vietata la cessione del contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lettera d) del D. Lgs 36/2023.

L'anticipazione dell'importo del contratto è disciplinata dall'art. 125 del D. Lgs 36/2023.

#### **Art. 5 Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile  $\geq$  110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4 dell'allegato A.

#### **Art. 6 Controllo sullo svolgimento del servizio e penali**

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare i controlli necessari al fine di verificare il corretto svolgimento dell'appalto.

L'applicazione della sanzione è preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento effettuata con Posta Elettronica Certificata alla quale l'Appaltatore ha la facoltà di presentare le contro deduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

L'ammontare delle sanzioni è corrisposto direttamente dall'Appaltatore, In caso di mancato pagamento, è facoltà del comune di rivalersi sul pagamento del conto finale.

È sempre fatta salva la causa di forza maggiore o lo stato di necessità.

#### **Art. 7 Personale**

Nei confronti del proprio personale, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le leggi, i regolamenti e gli accordi nazionali e locali di categoria riguardanti il trattamento economico e normativo, anche se non risulta iscritto ai sindacati di categoria, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste dalle leggi e regolamenti in materia.

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti del personale dipendente, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Per gli addetti impiegati nel servizio oggetto del presente capitolato, anche se soci lavoratori, dovranno trovare applicazione le vigenti norme in materia retributiva, previdenziale, assicurativa e antinfortunistica, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, durante tutto il periodo della validità del presente appalto, condizioni normative, previdenziali, assicurative, retributive e contributive non inferiori a quelle risultanti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

#### **Art. 8 Riservatezza**

L'appaltatore s'impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità alle normative vigenti.

#### **Art. 9 Maggiori servizi**

Si richiama quanto previsto nell'art. 120 del D. Lgs 36/2023.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la S.A. potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.

In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

Il presente servizio potrà essere oggetto di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs 36/2023, in caso di necessità. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **Art. 10 Norme di salvaguardia**

Il Comune di Lumezzane, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 del Decreto Legge n.95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, ha diritto di recedere dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

#### **Art. 11 Obbligo di condotta**

L'Appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente, disponibile sul sito internet [www.comune.lumezzane.bs.it](http://www.comune.lumezzane.bs.it), e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

#### **Art. 12 Conflitto d'interessi**

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazione, neanche potenziale di conflitto di interesse con il Comune di Lumezzane e si impegna a comunicare la necessità di astenersi qualora le decisioni o le attività da assumere possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. L'appaltatore segnalerà inoltre ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che impongano la sua astensione.

#### **Art. 13 Assenza di impedimenti a contrarre con la P.A. (art. 53, comma 16-ter del dlgs. 165/2001)**

L'Appaltatore dichiara che negli ultimi tre anni non ha conferito incarichi professionali a soggetti cessati dal Comune di Lumezzane e si impegna a non conferirne per i tre anni successivi alla conclusione dell'incarico in oggetto.

#### **Art. 14 Recesso e risoluzione**

Il Comune, fatto salvo il diritto di chiedere in ogni caso il risarcimento dei danni, può risolvere il contratto in danno all'Appaltatore nei seguenti casi, oltre a quelli di legge:

- fallimento dell'Appaltatore;
- gravi e ripetute (individuate in una media di tre per anno) violazioni degli obblighi contrattuali commesse dall'Appaltatore;
- sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Servizi da parte dell'Appaltatore;
- violazione delle norme concernenti il subappalto;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante dell'Appaltatore per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato inizio anche di parte del Servizio alla data contrattualmente convenuta;
- inosservanza da parte dell'Appaltatore di norme comunque poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro, degli obblighi assicurativi e previdenziali nei riguardi del personale dipendente;
- emissione di misure di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o applicazione di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, a carico del legale rappresentante dell'Appaltatore;
- emissione di un provvedimento di interdizione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231;

- mancata corresponsione ai lavoratori, da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, dei trattamenti retributivi dovuti;
- mancato rispetto o la violazione degli obblighi, per quanto compatibili, del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DPR 62/13;

Costituisce in ogni caso causa di risoluzione il grave inadempimento, la grave irregolarità e il grave ritardo ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs 36/2023.

È in ogni caso consentito il recesso da parte del Comune, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 123 del D. Lgs 36/2023.

Il provvedimento di risoluzione del contratto è notificato all'Appaltatore ed ha effetto senza necessità di intentare alcuna azione giudiziaria. L'Appaltatore non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

#### **Art. 15 Controversie**

Tutte le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente capitolato e del conseguente contratto, non risolvibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Brescia.

#### **Art. 16 Spese imposte e tasse**

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente appalto, ad esclusione dell'IVA, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore.

#### **Art. 17 Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

#### **Art. 18 Trattamento dati personali**

I dati personali forniti all'Amministrazione in occasione del presente atto hanno natura obbligatoria, pertanto la loro mancanza comporta l'impossibilità, da parte dell'Ente, di concludere il procedimento in corso. Per quanto concerne i dati di natura facoltativa la loro mancata comunicazione non comporta l'impossibilità di concludere il procedimento, essi vengono richiesti al fine di agevolare le comunicazioni tra l'Amministrazione e il soggetto interessato. La finalità del trattamento è diretta alla sottoscrizione di un contratto, ai sensi del D. Lgs 36/2023. I dati giudiziari forniti all'Amministrazione sono richiesti per la verifica dell'insussistenza di condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 120 e ss della L. 689/81. Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Lumezzane, via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it, www.comune.lumezzane.bs.it, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (via fax, via e-mail ecc.) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018)

Il Comune di Lumezzane garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Data Protection Officer - DPO (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016)

Il Data Protection Officer (Art. 37 Reg. 679/2016) individuato dal Comune di Lumezzane è la Soc. L.T.A. Srl, Via della Conciliazione 10 – Roma

Dati di contatto del Responsabile: Daniela Ghirardini, che può essere contattata ai seguenti recapiti: via Monsuello 154 Lumezzane (BS), tel 030 89291, mail ufficio.protocollo@comune.lumezzane.bs.it, PEC comune.lumezzane@cert.legalmail.it

2. Finalità del Trattamento (Art. 13.1, lett. c) Reg.679/2016)

Tutti i dati personali e sensibili comunicati dal soggetto Interessato, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1, lett. b) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (Art. 6.1, lett. c) Reg. 679/2016);
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (Art. 9.2, lett. g) Reg. 679/2016).

Le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati sono le seguenti:

- Inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici del Comune;

- Gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- Gestione di incassi e pagamenti;
- Gestione degli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto;
- Rendicontazione nei confronti degli enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune di Lumezzane;
- Ottemperanza a specifiche richieste dell'Interessato.

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)  
I dati personali dell'Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati):

- Ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva;
- Agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- Ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa è necessario al fine di partecipare alla procedura di gara ed eventualmente poter gestire il contratto stipulato.

Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)

I dati personali dell'Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

5. Diritti dell'interessato (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016)

In qualsiasi momento, l'Interessato può esercitare:

- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, di poter accedere ai propri dati personali;
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati;
- Il Diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- Il Diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016.

6. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016)

L'Interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

**LUMEZZANE, Lì \_\_\_\_\_**

**L'appaltatore**

FIRMA DIGITALE

(sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lettera s), del D.Lgs. n. 82/2005)

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE  
ALL RISKS  
DANNI AL PATRIMONIO**

COMUNE DI LUMEZZANE

Via Monsuello n. 154

25065 Lumezzane BS

Partita IVA: 0056359983

**CODICE CIG: BAC9B0BECB**

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.03.2026
alle ore	24,00 del	31.03.2027

## SOMMARIO

PREMESSA.....	4
<b>SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' .....</b>	<b>4</b>
Art. 1 - Definizioni .....	4
Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio .....	10
<b>SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE .....</b>	<b>10</b>
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede .....	10
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori .....	11
Art. 3 – Durata del contratto .....	11
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/adequamento del premio .....	11
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto .....	12
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	13
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	13
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione .....	14
Art. 9 - Forma delle comunicazioni .....	14
Art. 10 – Oneri fiscali .....	14
Art. 11 – Foro competente .....	14
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge.....	14
Art. 13 - Interpretazione del contratto .....	14
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società .....	14
Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta .....	15
Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio.....	15
Art. 17 – Clausola Broker .....	15
Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i. ....	16
Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione).....	16
Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) .....	17
Art. 21 – Delimitazioni territoriali.....	17
Art. 22 – Trattamento dei dati.....	17
<b>SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE .....</b>	<b>17</b>
Art.1 – Oggetto dell’Assicurazione .....	17
Art. 2 – Esclusioni.....	18
Art. 3 – Beni esclusi dall’assicurazione .....	21

<b>SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA .....</b>	<b>22</b>
Art.1 – Spese di demolizione e sgombero .....	22
Art.2 – Spese peritali e per consulenti in genere.....	22
Art.3 – Ricorso terzi e locatari .....	22
Art.4 – Rischio locativo .....	23
Art. 5 – Maggiori costi.....	23
Art. 6 - Perdita Pigioni.....	24
Art 7 - Spese ricerca guasto .....	24
Art. 8 - Eventi atmosferici .....	24
Art. 9 – Acqua piovana.....	25
Art. 10 - Inondazioni, esondazioni, alluvioni ed allagamenti .....	25
Art. 11 - Eventi sociopolitici e terrorismo .....	26
Art.12 – Frane, caduta massi, cedimento, franamento e/o smottamento del terreno.....	26
Art.13 – Opere di Fondazione.....	27
Art. 14 - Costi di collaudo.....	27
Art 16 – Eventi sismici/Terremoto .....	27
Art. 17 - Rottura vetri e cristalli .....	28
Art. 18 – Ricostruzione archivi .....	28
Art. 19 – Mancato freddo .....	28
Art. 20 – Fenomeno elettrico/elettronico .....	29
Art. 21 – Arredo urbano e segnaletica stradale.....	29
Art. 22 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo .....	29
Art. 23 – Danni durante il trasporto dei valori (Portavalori).....	31
<b>SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI .....</b>	<b>32</b>
Art.1 – Obblighi in caso di sinistro .....	32
Art.2 – Esagerazione dolosa del danno.....	33
Art.3 – Procedura per la valutazione del danno .....	33
Art. 4 - Differenziale storico-artistico .....	33
Art. 5 – Mandato dei periti .....	34
Art. 6 - Operazioni peritali .....	34
Art. 7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno .....	35
Art. 8 – Assicurazione con dichiarazione di valore (stima) .....	37

Art. 9 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (clausola non applicabile alle partite assicurate a primo rischio assoluto) .....	38
Art.10 - Limite massimo dell'indennizzo.....	39
Art.11 – Pagamento dell'indennizzo.....	39
Art.12 – Indennizzo separato per ciascuna partita.....	39
Art.13 - Rinuncia all'azione di surroga .....	39
Art.14 – Anticipo indennizzi.....	39
Art.15 – Recuperi .....	40
Art.16 – Certificati rilasciati dall'Autorità .....	40
<b>SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI .....</b>	<b>40</b>
Art.1 – Partite, somme assicurate .....	40
Art. 2 – calcolo del premio.....	41
Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie.....	42
Art. 4 – Clausola di raccordo (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti) .....	46
Art. 5 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione).....	46
Art. 6 – Clausole vessatorie .....	47

## PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

## SEZIONE 1 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

### Art. 1 - Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Allagamento</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua o altro liquido, diverso da inondazioni, esondazioni e/o alluvioni
<b>Annualità assicurativa o periodo assicurativo</b>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione

<p><b>Apparecchi a impiego mobile</b></p>	<p>Impianti e apparecchiature che, per loro natura e costruzione, sono atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori delle ubicazioni/stabilimenti del - Contraente.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computer, telefoni cellulari, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature ed elettromedicali e per la diagnostica portatili, apparecchi di misurazione e ricezione dati, apparecchi di rilevazione in genere, proiettori, lavagne luminose e simili, impianti e apparecchiature non stabilmente fissate utilizzate su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente.</p> <p>Sono compresi tra gli apparecchi a impiego mobile i supporti dati a servizio di tali apparecchi.</p>
<p><b>Archivi e dati elettronici</b></p>	<p>insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti e insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte di programmi</p>
<p><b>Arredo urbano e segnaletica stradale</b></p>	<p>A titolo esemplificativo e non esaustivo: panchine e sedute in genere, edicole, giochi per bambini, cesti per la raccolta dei rifiuti, fioriere, statue e fontane, rastrelliere porta-biciclette, ciclostazioni, pensiline, bacheche espositive ed informative, attrezzature facenti parte dei percorsi della salute, luminarie e addobbi natalizi e simili, segnaletica stradale verticale anche con impianto a carica solare (con esclusione in ogni caso degli impianti semaforici), ecc.</p>
<p><b>Attrezzature/Apparecchiature elettriche-elettroniche</b></p>	<p>Qualunque dispositivo alimentato elettricamente, anche se installato su automezzi, impiegato per l'ottenimento di un risultato quale a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, termici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti e opere murarie che siano loro naturale completamento.</p>
<p><b>Assicurato</b></p>	<p>il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione</p>
<p><b>Assicurato aggiunto</b></p>	<p>il soggetto a cui è riconosciuta tale qualifica nel testo contrattuale</p>
<p><b>Assicurazione</b></p>	<p>Il contratto di assicurazione</p>
<p><b>Autocombustione</b></p>	<p>Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma</p>

<b>Broker</b>	Willis Italia S.p.a. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
<b>Conessioni e infrastrutture</b>	Recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, raccordi ferroviari e stradali, insegne, cancelli, comprese relative fondazioni e basamenti
<b>Beni mobili</b>	Tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, reti e impianti (come definiti) attrezzature/apparecchiature elettroniche (come definite) programmi in licenza d'uso (come definiti), valori (come definiti), opere e oggetti d'arte (come definiti), mezzi di custodia (come definiti), e merci oltre a macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati al P.R.A., biciclette, arredamento, cancelleria, libri, riviste, attrezzature di laboratorio compresi i materiali di consumo necessari, macchinari di analisi e rilevazione, strumentazione medica, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri enti o affidate al personale del Contraente.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Cose assicurate</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati
<b>Danni consequenziali</b>	Danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
<b>Danni diretti</b>	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale é prestata l'assicurazione
<b>Danni indiretti</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Dipendenti</b>	Il personale subordinato e parasubordinato che svolge l'attività per conto della Contraente; ai fini delle garanzie furto, estorsione, rapina sono equiparati ai dipendenti della Contraente gli Amministratori, i collaboratori, gli stagisti, nonché gli agenti delle Forze dell'Ordine, i Carabinieri, le guardie giurate di Istituti Privati di Vigilanza
<b>Estorsione</b>	Il reato così come definito dall'art. 629 del Codice Penale
<b>Beni immobili (Fabbricati stimati)</b>	l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi gli impianti generali a servizio degli stessi (elettrici, elettrici speciali, idrici, idrici antincendio, riscaldamento, climatizzazione, di sollevamento, ecc...) Conessioni ed infrastrutture: sono incluse tutte le opere a completamento della costruzione del fabbricato quali recinzioni, piazzali e strade, fognature e cunicoli esterni ai fabbricati, cancelli, posteggi, aree a verde, impianti di illuminazione esterna ed altri impianti generici minori, nonché altre opere esterne, comprese relative opere di fondazione e basamenti, il tutto entro il perimetro dell'insediamento industriale.
<b>Beni immobili (Fabbricati di</b>	Fabbricati di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004, esenti da

<b>interesse storico-artistico stimati)</b>	imposte ai sensi della Legge 28.02.1983 n. 53
<b>Eventi sismici/terremoto - maremoto</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto", si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto "singolo sinistro"
<b>Fenomeno elettrico</b>	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, adibiti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica
<b>Fermentazione</b>	Trasformazione chimica della materia organica
<b>Franamento</b>	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni
<b>Franchigia</b>	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato
<b>Furto</b>	Il reato così come definito dall'art. 624 del Codice Penale
<b>Impianti di illuminazione pubblica stimati</b>	<p>Costituisce l'impianto per l'illuminazione pubblica cittadina l'insieme dei diversi impianti elettrici aventi lo scopo di fornire illuminazione alle vie ed ai percorsi pedonali cittadini compresi quelli all'interno dei parchi pubblici. Esso è costituito da diversi impianti separati connessi ad altrettanti punti di fornitura di energia elettrica. Il limite a monte dell'impianto è costituito dai morsetti del misuratore di energia. Compongono gli impianti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● i cavi;</li> <li>● i quadri elettrici di regolazione, comando e controllo;</li> <li>● le vie cavi, ossia i percorsi, interrati, aerei o verticali a parete, di sostegno o contenimento dei cavi;</li> <li>● le morsettiere di giunzione o derivazione con relative cassette;</li> <li>● i pali, gli sbracci, le tesate di sostegno degli apparecchi di illuminazione compresi i relativi plinti o sistemi di fissaggio;</li> <li>● gli apparecchi di illuminazione".</li> </ul> <p>Si rimanda alla stima Ascert per la completa definizione dei componenti.</p> <p>Ai fini della copertura assicurativa si intendono esclusi i pali.</p>
<b>Impianti fotovoltaici</b>	Gli impianti per la produzione di energia elettrica, comprensivi di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici, inverter, trasformatori, cablaggi, cavi, apparecchiature di controllo e rilevazione a servizio dell'impianto (compresi eventuale impianto di videosorveglianza e di allarme).
<b>Incendio</b>	Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro

<b>Infiammabili</b>	Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali - che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V
<b>Infedeltà dei dipendenti</b>	Furto e/o appropriazione indebita attuato da dipendenti e/o con al loro complicità
<b>Inondazioni, esondazioni e/o alluvioni</b>	Fuoriuscita, per qualsiasi causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
<b>Massimale per sinistro o limite di indennizzo</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
<b>Mezzi di custodia</b>	Armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti anche a muro, cassette di sicurezza, camere corazzate, apparecchiature automatiche per la riscossione dei ticket, distributori automatici di certificati e documenti (documat, certimat e simili) ed altri distributori in genere
<b>Opere e oggetti d'arte</b>	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, orologi, suppellettili, mobili e arredi, antichi o di modernariato, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e in genere cose aventi valore artistico o storico.  Non rientrano nella presente definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici sculture, incisioni, collezioni, reperti, tappeti antichi, mobili antichi, libri e riviste di valore storico, manoscritti, disegni e quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta di proprietà del Contraente o di Terzi già assicurato mediante specifica copertura assicurativa stipulata dal Contraente.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Primo rischio assoluto</b>	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
<b>Programmi in licenza d'uso</b>	Sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti
<b>Rapina</b>	Il reato così come definito dall'art. 628 del Codice Penale

<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro
<b>Rischio locativo</b>	copertura assicurativa a garanzia dei danni subiti dai locali affittati e/o presi in locazione e/o in comodato d'uso, dall'Assicurato e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza
<b>Scoperto</b>	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato
<b>Scoppio</b>	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
<b>Sinistro/Danno</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Società</b>	La Compagnia di Assicurazione
<b>Sovraccarico neve</b>	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni. Sono compresi i danni ai fabbricati e al loro contenuto
<b>Supporto dati</b>	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente
<b>Terrorismo</b>	Ogni atto (incluso l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte
<b>Ubicazioni e/o stabilimenti</b>	Tutti i luoghi dove sono ubicati i beni dell'Assicurato anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività sia principale che secondaria, accessoria ecc. o comunque dove abbia un interesse assicurabile. Sono inclusi nella definizione di ubicazioni/stabilimenti anche le aree recintate di pertinenza degli immobili assicurati. Si precisa che immobili tra di loro confinanti e fra di loro collegati da accessi interni, si considerano come un unico stabilimento.
<b>Valore intero</b>	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 del C.C.
<b>Valori</b>	Denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valute italiane ed estere, metalli preziosi e/o rari anche per uso industriale, oggetti preziosi e simili, libretti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, cedole e qualsiasi altro titolo nominativo od al portatore, polizze di carico, ricevute e fedi di deposito, assegni, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni di denaro negoziabile e non, e tutti gli altri

documenti rappresentanti un valore.

## **Art. 2 – Attività assicurata e descrizione del rischio**

Ente Territoriale – Comune.

L'Attività assicurata è quella istituzionale esercitata dal **Comune di Lumezzane** ai sensi di quanto previsto e/o attribuito da Leggi, Regolamenti, Statuti, e Normative in genere in materia di Pubblica Amministrazione.

Sono comprese le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

A condizione che esista interesse assicurabile o che per il Contraente gravi l'obbligo di assicurare anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, la presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio mobiliare e immobiliare, sia di proprietà, che in locazione, conduzione comodato precario, custodia e deposito, ovvero in uso o detenzione a qualsiasi altro titolo, utilizzati direttamente o indirettamente tramite terzi, per l'esercizio delle attività della Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nel mondo attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

I beni mobili si intendono garantiti anche se ubicati presso immobili di terzi o gestiti da terzi anche in occasione di fiere, esposizioni e simili, e anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di carico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

## **SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE**

### **Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità dei beni assicurati, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, e manutenzione straordinarie.

## **Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori**

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza della somma assicurata con la presente polizza. Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 C.C., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

## **Art. 3 – Durata del contratto**

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.03.2026 e scadenza alle ore 24.00 del 31.03.2027 senza tacito rinnovo con frazionamento annuale del premio al 31/03.

In caso di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

**Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012).**

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip o accordi quadro di centrali di committenza che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

## **Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro i 30 giorni successivi al medesimo.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, poiché alcune somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, il relativo premio, attivo o passivo, sarà conteggiato alla fine di ogni periodo assicurativo come disciplinato all'Art. 8 "Assicurazione con dichiarazione di valore (stima) della Sezione 5.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, così come quelle relative all'adeguamento del premio, devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente delle apposite appendici ritenute corrette emesse dalla Società.

Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

In caso di mancata comunicazione dei dati o di mancato pagamento dei premi di regolazione/adeguamento non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più regolazione).

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

## **Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe l'assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Ferme le esenzioni già previste all'art. 1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede" le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

## **Art. 6 – Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi vengono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni orarie. La revisione del premio può essere richiesta dopo che siano decorsi almeno sei mesi dall'inizio del contratto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

## **Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione**

### **7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente**

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

### **7.2) Recesso per aggravamento del rischio**

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

### **7.3) Recesso a seguito di sinistro**

Tale condizione non si applica al presente contratto.

### **7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"**

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell'Art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da

comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 16 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adequamento premio".

### **Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione**

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 9 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuto devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, ecc.

### **Art. 10 – Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 11 – Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

### **Art. 12 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 13 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società**

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'Assicurato.

### **Art. 15 - Assicurazione per conto di chi spetta**

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. Il Contraente deve adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto con eccezione di quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dal Contraente.

Resta convenuto tuttavia che, in caso di sinistro, i Terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina di Periti che spetta esclusivamente alla Società e al Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca sia beni di Terzi che beni del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascun reclamante, un atto di liquidazione e la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla polizza, a ciascun avente diritto.

### **Art. 16 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio**

La Società, entro 3 mesi dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

L'elaborato dovrà essere fornito in formato excel sia in formato modificabile che in formato non modificabile.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

### **Art. 17 – Clausola Broker**

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al broker incaricato Willis Italia Spa – n. iscrizione RUI n. B000083306.

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo nella misura del 6% sul premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si da atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società(Assicuratori);

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori).

Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

### **Art. 18 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

### **Art. 19 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa fin d'ora ogni responsabilità solidale.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 20 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)**

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

### **Art. 21 – Delimitazioni territoriali**

Si intendono comunque esclusi dalla presente polizza i beni mobili ed immobili ubicati nei seguenti paesi:

- Albania, Bielorussia, Macedonia, Ucraina, Federazione Russa, Regione della Crimea inclusa Sevastopol, Regione di Zaporizhzhia, Regione di Kherson, Regione di Donetsk e Regione di Lugansk;
- Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, Birmania, Georgia, Iran, Iraq, Cambogia, Kashmir, Kazakhstan, Kirgizstan, Laos, Libano, Mongolia, Myanmar, Nord Corea, Pakistan, Sri Lanka, Siria, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Yemen;
- il continente africano ad eccezione di: Egitto, Marocco, Sud Africa;
- Cuba, Haiti, Venezuela;
- Territori Palestinesi (Striscia di Gaza e Cisgiordania, inclusa Gerusalemme).

La presente polizza esclude, altresì, i beni mobili ed immobili ubicati in paesi diversi dai Paesi Esclusi che siano in qualunque modo connessi e/o collegati ad attività:

- sostenute dal governo dei Paesi Esclusi, da persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi Esclusi o situate in Paesi Esclusi o nelle loro acque territoriali;
- che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di Paesi Esclusi o di persone o entità residenti o situate in Paesi Esclusi.

### **Art. 22 – Trattamento dei dati**

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

## **SEZIONE 3 - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

---

## **Art.1 – Oggetto dell'Assicurazione**

La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto espressamente escluso dall'art. 2 "Esclusioni" della presente Sezione.

Sono altresì assicurati, anche in deroga all'art. 1912 c.c. i danni causati, verificatisi in occasione o determinati da movimenti tellurici, tumulti popolari nonché da atti di sabotaggio e/o atti di terrorismo e, in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato deve rispondere.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

La presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra.

La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero come sopra indicato, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.

## **Art. 2 – Esclusioni**

La Società, non è obbligata unicamente a risarcire i danni causati da:

- 1) atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (che la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, potere militare o usurpato, confisca, nazionalizzazione, requisizione o distruzione o, qualora in presenza e/o conseguenti a eventi precedentemente elencati, di danni alla proprietà e comunque di altri provvedimenti da parte o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- 2) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato;
- 4) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- 5) contaminazione chimica, biologica e/o nucleare;
- 6) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- 7) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- 8) infiltrazioni di acqua dal terreno nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- 9) umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

- 10) truffa, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita. Ai fini della presente esclusione per "infedeltà dei dipendenti" si intende il furto e/o l'appropriazione indebita attuata dai dipendenti o da terzi ma con la complicità dei dipendenti;
- 11) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- 12) smarrimenti e/o ammanchi riscontrati in sede di inventario, salvo quanto espressamente derogato;
- 13) perdite di mercato;
- 14) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quanto eventualmente ed espressamente ricompreso;
- 15) eruzioni vulcaniche, bradisismo, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, esondazioni, alluvioni, salvo quanto espressamente ricompreso;
- 16) guasti alle macchine, salvo quanto eventualmente espressamente derogato;
- 17) i danni derivanti da volontaria inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- 18) i danni attribuibili ad usura, limitatamente alla parte direttamente affetta, i danni di carattere estetico, che non pregiudichino la funzionalità;
- 19) i danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- 20) i danni la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni comprese nei contratti di manutenzione in essere;
- 21) Furto/rapina/estorsione di beni /oggetti in rame (salvo quanto facente parte degli oggetti d'arte assicurati con la presente polizza);

La presente polizza non comprende inoltre i danni:

- 22) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici; in caso di scoppio di macchine o impianti originato da usura, corrosione o difetti di materiale sono esclusi solamente i danni alle parti usurate, corrose o difettose della macchina o dell'impianto che hanno provocato il danno;
- 23) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi di macchinari; non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- 24) trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori degli stabilimenti ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia "Portavalori";
- 25) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- 26) i danni di guasti e/o rotture ai macchinari collaudati (escluse apparecchiature elettroniche) e pronti per l'uso a cui sono destinati derivanti da fenomeni di natura meccanica ed elettrica interna (salvo quelli compresi nella clausola fenomeno elettrico);

Inoltre:

- 27) esclusione c.d. "rischio cyber"

Con riferimento alle garanzie prestate dalla presente polizza, è in ogni caso esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o beneficio, per:

- perdite, responsabilità, danni materiali o non materiali di qualunque natura, danni da interruzione di esercizio, perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (→definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (→definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte a:
  - un "Atto Cyber" (→definizione) ovvero ad un "Incidente Cyber" (→definizione), ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio.

Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER.

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- qualsiasi danno da interruzione d'attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber possano essere considerati come causa diretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico":

- non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione);
- è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (→definizione) e/o un "Incidente Cyber" (→definizione) possono essere causa diretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso "Malware" o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico".

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"; o
- qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziali o totali correlate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi "Sistema informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico".

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

## 28) Esclusione del rischio "Malattie pandemiche o epidemiche" / "Malattie trasmissibili"

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per Malattia pandemica o epidemica.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti Autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

### **Art. 3 – Beni esclusi dall'assicurazione**

La Società non è obbligata ad indennizzare unicamente i danni subiti da:

1. Gioielli, pietre e metalli preziosi (salvo quanto facente parte degli oggetti d'arte assicurati e degli oggetti rinvenuti registrati e riposti in cassaforte);
2. criptovalute e valute digitali in genere;
3. Strade, piazze, terreni e pavimentazioni non di pertinenza dei fabbricati assicurati;
4. Sentieri, gallerie, miniere, ponti, viadotti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, installazioni offshore, argini, banchine, porti, pontili, moli e piattaforme in genere;
5. linee aeree di trasmissione e distribuzione e relative strutture di sostegno, tubazioni, reti e condutture interrato, se al di fuori del perimetro o dall'area di pertinenza dei fabbricati (salvo quanto espressamente incluso alla partita "Impianti di illuminazione pubblica");
6. Enti all'aperto non per naturale destinazione o funzione ed uso;
7. Boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere;
8. Beni per i quali esista separata assicurazione stipulata dal Contraente;
9. Automezzi iscritti al PRA di proprietà del Contraente, aeromobili e natanti;
10. Impianti idroelettrici e impianti eolici per la produzione di energia;
11. Enti/beni che rientrano nel ciclo di lavorazione dei rifiuti;
12. Impianti fotovoltaici (in quanto già assicurati da terzi);
13. Immobili sotto elencati (in quanto già assicurati da terzi):
  - Centro diurno psicoergoterapico, comunità psichiatrica e Serra Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.6/A - Serra n.10 e n.8/D\*

- Scuola Superiore Ipsia, Scuola Superiore Itis e liceo scientifico Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.62
- Zona sportiva Padel Tennis - bocciodromo- calcetto Via X Giornate n.12 - Località Gombaiolo
- Sede Alpini San Sebastiano Via Moretto n.17 - Via Rango n.52
- Alloggi sul territorio in gestione ad Aler

## SEZIONE 4 - ESTENSIONI E DELIMITAZIONI DI COPERTURA

---

### Art.1 – Spese di demolizione e sgombero

La Società, senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza del 10% dell'importo pagabile a termini di polizza, nonché dell'ulteriore limite di indennizzo previsto dal contratto per tale garanzia, alla voce "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro", indennizza:

- a. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi;
- b. le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- c. Le spese sostenute per la rimozione e smaltimento di terreni, acque od altri materiali e cose non assicurate con la presente polizza, effettuati a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza per ordine dell'Autorità o motivi di igiene, salute e sicurezza. Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del sottolimito previsto nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Spese di demolizione e sgombero*".

È fatto salvo quanto previsto dall'Art. 1914 C.C. circa l'indennizzo delle spese di salvataggio.

La Società risarcisce inoltre le spese sostenute per smontare, rimuovere, trasportare conservare e ricollocare e rimontare le cose mobili di terzi non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, nei soli casi in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione fabbricati danneggiati, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo di € 10.000,00.

### Art.2 – Spese peritali e per consulenti in genere

La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, corrisponderà all'Assicurato, in eccesso a quanto indennizzabile, le spese da quest'ultimo sostenute per il perito di parte e/o consulenti in genere, scelti e nominati conformemente all'Art. 3 della Sezione 5 "Procedura per la valutazione del danno", nonché la quota parte relativa al terzo perito, in caso di perizia collegiale.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, dove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Spese Peritali e per consulenti in genere*".

### **Art.3 – Ricorso terzi e locatari**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale stabilito e riportato nell'apposita partita, e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche nella sua qualità di locatore degli immobili assicurati, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso terzi" e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni a cose che il Contraente e/o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà e, se richiesta, il dovere di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti all'Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell'Assicurato stesso.

### **Art.4 – Rischio locativo**

La Società garantisce l'assicurato per i danni subiti dai locali da lui utilizzati, presi in locazione e/o in comodato d'uso, e causati da atti riconducibili alla sua responsabilità, da un incendio o da un altro evento dannoso compreso in polizza.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **Art. 5 – Maggiori costi**

In caso di danno alle cose assicurate con la presente polizza a seguito di eventi non altrimenti esclusi, ove l'Assicurato dovesse mantenere in funzione i servizi di pubblica utilità e/o le attività che si svolgano nel luogo colpito dal sinistro, la Società si obbliga a indennizzare le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data del sinistro.

A titolo a titolo esemplificativo e non limitativo verranno indennizzate le spese di:

- affitto di locali;
- installazione temporanee di telefono, rete internet, ecc.;
- noleggio attrezzature;
- trasporto dipendenti;

- uso di impianti o apparecchi sostitutivi;
- applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- prestazioni di servizi da terzi;
- lavoro straordinario, notturno o festivo.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Maggiori Costi*".

### **Art. 6 - Perdita Pignoni**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione e/o canoni concessori che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

La garanzia sarà prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C nei limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Perdita pignoni*".

### **Art 7 - Spese ricerca guasto**

La Società, risponde delle spese sostenute per la ricerca e/o riparazione di guasti e/o difetti e/o rotture e/o ostruzioni di tubazioni, raccordi, condutture, contenitori, forni, impianti e altre installazioni che abbiano dato luogo a fuoriuscita di liquidi o altre sostanze in essi contenute, inclusa la sostituzione delle parti e/o la demolizione e/o ripristino delle porzioni di fabbricato.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. e con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Spese ricerca guasto*".

### **Art. 8 - Eventi atmosferici**

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da eventi atmosferici quali trombe d'aria, uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, pioggia, grandine, neve.

I danni causati da pioggia, grandine e neve relativamente ai beni assicurati posti sottotetto di fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine o neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalle violenze degli eventi atmosferici.

La Società non risponde:

- a) dei danni da inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti conseguenti a fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, formazioni di ruscelli, accumuli di acqua ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- b) dei danni causati da cedimenti, o franamenti del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
- c) dei danni subiti da:

- insegne e antenne;
- cose poste all'aperto non per naturale destinazione;

Relativamente agli enti all'aperto per loro naturale destinazione, sono esclusi i danni dovuti al graduale deterioramento, logorio, usura quale conseguenza naturale degli effetti graduali degli agenti atmosferici.

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di infiltrazioni, all'interno dei fabbricati, di neve, nevischio, ghiaccio, grandine ed acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure, causate dai fenomeni atmosferici anzidetti.

### **Sovraccarico neve**

Relativamente ai danni di sovraccarico da neve e/o ghiaccio subiti dai Beni assicurati, la Società indennizza tali danni sempre che i Beni Immobili siano conformi ad eventuali norme in materia di sovraccarichi vigenti al momento della costruzione dei Beni stessi.

Restano tuttavia esclusi i danni ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia).

### **Ghiaccio e gelo**

Relativamente ai danni di gelo e ghiaccio subiti dai Beni assicurati, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 72 (settantadue) ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o dell'Interruzione dell'energia termica/riscaldamento.

### **Grandine (su fragili)**

la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:

1. serramenti, vetrate e lucernari in genere;
2. lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati;
3. pannelli fotovoltaici e pannelli solari (se assicurati);

nei limiti del sottolimito specifico previsto in polizza.

La presente garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Eventi atmosferici*".

## **Art. 9 – Acqua piovana**

Premesso che la Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana, sono compresi in garanzia i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione dei:

- a) danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- b) danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana;
- c) danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce "*Acqua piovana*".

### **Art. 10 - Inondazioni, esondazioni, alluvioni ed allagamenti**

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da inondazioni, esondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti (compreso il rigurgito delle acque piovane) o rotture di fognature, anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiate, maree, maremoti, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione o allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) subiti dalle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm;

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce *"Inondazioni, esondazioni, alluvioni ed allagamenti"*.

### **Art. 11 - Eventi sociopolitici e terrorismo**

La Società risponde dei danni occorsi al patrimonio assicurato a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi perpetrati individualmente e/o in associazione da persone dipendenti e/o non dell'Assicurato.

La Società non risponde dei danni causati da interruzione dei processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguenti alla sospensione del lavoro da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni materiali e diretti occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protraesse per oltre 15 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Relativamente ai danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da atti di Terrorismo, la Società non risponde dei danni da inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze e/o materiale nucleare, chimico, biologico e/o radioattivo utilizzati per compiere tali atti.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alle voci *"Eventi sociopolitici"* e *"terrorismo e sabotaggio"*.

### **Art.12 – Frane, caduta massi, cedimento, franamento e/o smottamento del terreno**

La Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da cedimento, franamento, smottamento del terreno. Sono comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante, anche in assenza di danno, qualora tali operazioni siano oggettivamente necessarie al fine di prevenire o ridurre un danno agli enti assicurati. In quest'ultimo caso resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti dell'eventuale responsabile dell'evento.

L'assicurazione è prestata senza applicazione dell'art.1907 C.C. fino alla concorrenza del limite stabilito nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Frane, caduta massi, cedimento, franamento e/o smottamento del terreno*".

### **Art.13 – Opere di Fondazione**

La Società risponde, in aggiunta all'indennizzo calcolato sulla base di quanto previsto all'art 6 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno", delle spese necessarie per l'integrale costruzione a nuovo delle opere di fondazione rimaste illese dopo un danno risarcibile a termini della presente polizza ma non utilizzabili, parzialmente o totalmente a seguito di:

- mutati criteri costruttivi suggeriti dalla tecnica o dalle necessità dell'Assicurato;
- leggi, regolamenti e ordinanze statali o locali che regolino la costruzione o riparazione dei fabbricati;

anche nel caso di ricostruzione su altra area del territorio nazionale.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Opere di fondazione*".

### **Art. 14 - Costi di collaudo**

Si conviene tra le Parti che la Società rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per prove di idoneità, collaudo e controllo di macchinari di merci o altri enti a seguito di evento risarcibile a termini di polizza anche se tali enti risultano apparentemente illesi ma vi sia il ragionevole dubbio che possono aver subito danni.

La presente garanzia é prestata senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Costi di collaudo*".

### **Art 15 – Crollo e collasso strutturale**

La garanzia si intende prestata relativamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di crollo e collasso strutturale subiti dalle cose assicurate, conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari e errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla Sezione 6 alla voce "*Crollo e collasso strutturale*".

### **Art 16 – Eventi sismici/Terremoto**

la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, maremoto e fenomeni tellurici in genere. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai soli effetti della presente garanzia, la Società non risponde dei danni:

a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;

c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;

d) danni connessi al furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Eventi Sismici/terremoto*".

### **Art. 17 - Rottura vetri e cristalli**

La Società assicura l'indennizzo dei danni materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre di cristallo o mezzo cristallo, specchio o vetro fisse nella loro installazione o scorrevoli su guide stabilmente collocate in posizione verticale od orizzontale tanto all'interno che all'esterno dei locali, su porte o bussole, causati da fatto accidentale, fatto di terzi, trombe d'aria, tempeste, grandine, uragani, nonché da ogni altro evento coperto dalla presente polizza. In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina valutando la spesa necessaria per l'integrale sostituzione al momento del sinistro delle lastre danneggiate e deducendo dalla stessa il valore degli eventuali recuperi.

Dalla presente garanzia e relativa limitazione sono escluse le strutture architettoniche in vetro o materiale simile per rivestimento di edifici, comprese le c.d. facciate continue, che vengono assimilate a tutti gli effetti a strutture costituenti il fabbricato.

La presente garanzia é prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Vetri e cristalli*".

### **Art. 18 – Ricostruzione archivi**

La Società risponde del costo delle operazioni manuali e meccaniche, ivi comprese le spese di trasferta, sostenute per la ricostruzione degli archivi cartacei e/o elettronici, di documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e programmi utente, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile dalla presente polizza. E' escluso qualsiasi riferimento a valore d'affezione, artistico o scientifico.

E' facoltà dell'Assicurato ricostruire i propri programmi di utente anche in una nuova forma purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

La Società tuttavia non risponde dei danni relativi alla perdita di archivi dovuti a:

- presenza di fluidi magnetici, virus informatici, worms e similari;
- avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di Polizza.

La presente garanzia é prestata, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile, con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Ricostruzione archivi*".

### **Art. 19 – Mancato freddo**

La Società risponde dei danni subiti da beni posti in refrigerazione a causa di:

- a) mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo e/o della temperatura controllata;
- b) fuori uscita del liquido refrigerante

conseguenti a:

- d. qualsiasi evento garantito nella presente polizza;
- e. accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua o altre sostanze utilizzate allo scopo o di produzione e/o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti l'impianto stesso.

Gli eventi di cui ai punti a) e b) sono assicurati anche se causati da atti dolosi e/o eventi sociopolitici.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione e distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore.

La presente garanzia è prestata con i limiti, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "*Mancato freddo*".

### **Art. 20 – Fenomeno elettrico/elettronico**

La Società risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature compresi nella partita Beni mobili, per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici-elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

La Società non risponde dei danni:

- a) verificatisi in occasione di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- b) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "*Fenomeno elettrico/elettronico*".

### **Art. 21 – Arredo urbano e segnaletica stradale**

La Società sulla base delle garanzie prestate con la presente polizza indennizza i danni subiti dall'arredo urbano e dalla segnaletica stradale.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C.. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "*Arredo urbano e segnaletica stradale*".

### **Art. 22 – Furto - Rapina– Estorsione – Scippo**

La Società si obbliga a indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita dei beni assicurati a seguito di furto (anche perpetrato con destrezza), rapina (anche se iniziata all'esterno dei locali), scippo e/o estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono compresi in garanzia i compensi dovuti a Terzi per legge in caso di ritrovamento della refurtiva nonché le eventuali spese documentate sostenute per provvedere all'ammortamento titoli.

La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Furto – rapina – estorsione – scippo".

Sono parificati ai danni da furto o rapina o estorsione, consumati o tentati, i danneggiamenti fabbricati e/o locali e/o aree recintate (ed ai relativi fissi ed infissi) fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 "guasti cagionati dai ladri".

Eventuali danni subiti dai beni assicurati per atti vandalici commessi in connessione al compimento/tentativo di furto/rapina/estorsione verranno liquidati nei limiti stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio" (la franchigia prevista per la garanzia "Eventi socio-politici, terrorismo e sabotaggio" verrà applicata esclusivamente ai danni riconducibili ad atto vandalico).

Salvo per quanto riguarda gli enti posti all'aperto per loro naturale destinazione e/o per quanto diversamente stabilito in polizza, è condizione essenziale, per l'indennizzabilità dei danni derivanti dal furto, che le cose assicurate siano poste all'interno degli stabilimenti.

La Società indennizza le cose assicurate in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- I. violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi, e simili;
- II. utilizzando chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite, a condizione, in questo caso, che lo smarrimento sia stato denunciato alle autorità competenti prima del sinistro;
- III. per via diversa da quella ordinaria mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- IV. in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

I termini serrature e/o chiavi comprendono anche dispositivi di chiusura ed apertura azionati elettronicamente ed i relativi strumenti di comando.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali ulteriori difese mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi e simili.

In caso di furto delle cose assicurate non poste in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, ma comunque riposti all'interno di aree recintate, la Società, è obbligata soltanto se il furto sia stato perpetrato mediante violazione dei mezzi di recinzione (reti, cancellate, portoni, cancelli e relativi congegni di chiusura) o superamento degli stessi con impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Limitatamente alle ubicazioni ove è previsto l'accesso di pubblico, durante le ore di apertura, la garanzia è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché negli insediamenti vi sia costante presenza di persone.

**Furto di beni all'interno di veicoli.** La garanzia è altresì estesa a furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato quando i beni si trovano all'interno di un qualsiasi veicolo, di proprietà o non dello stesso, durante il loro trasporto - compresa la sosta - a condizione che vi sia stata effrazione/scasso dei sistemi di chiusura o rottura dei cristalli del veicolo, e siano rispettate le seguenti condizioni:

- il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, e sia provvisto di tetto rigido;
- i beni siano riposti in modo da non siano visibili dall'esterno;

- durante le ore notturne (dalle 22.00 alle 06.00) i veicoli siano ricoverati rimesse private chiuse a chiave oppure rimesse pubbliche custodite o in cortili chiusi da recinzione o in parcheggi custoditi.

-il furto venga denunciato alle Autorità competenti.

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione alcuna della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti alla sezione 6 alla voce "Furto di beni all'interno di veicoli".

**Furto commesso e/o agevolato da dipendenti del Contraente/Assicurato.** La garanzia è estesa al furto di beni di proprietà e/o in uso al Contraente/Assicurato, anche se l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

**Furto di valori.** Relativamente ai valori il furto è coperto, salvo quanto previsto per il furto con destrezza, alla condizione, che si considera essenziale per l'efficacia del contratto, che i valori siano riposti chiusi a chiave in cassetti, mobili, armadi o cassaforte all'interno dei fabbricati.

Le garanzie rapina ed estorsione sono prestate anche se i valori assicurati si trovano fuori dai mezzi di custodia in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato.

Non sono assicurati per il furto i valori presenti nelle macchine automatiche per il rilascio dei titoli di sosta (parcometri/casse automatiche).

**Furto con destrezza.** L'assicurazione è estesa anche al furto con destrezza avvenuto all'interno dei locali durante l'orario di apertura al pubblico, fino alla concorrenza dei limiti stabiliti alla Sezione 6 alla voce "Furto con destrezza" a condizione che il sinistro sia denunciato alle autorità competenti entro i 3 giorni immediatamente successivi alla data di accadimento.

**Reintegro della somma assicurata.** Resta inteso che in caso di sinistro furto/rapina/estorsione la somma assicurata per ciascuna partita si intenderà automaticamente ridotta dell'importo corrispondente a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali scoperti e franchigie.

Il limite di indennizzo potrà essere ripristinato subordinatamente alla richiesta di reintegro effettuata dal Contraente alle condizioni concordate tra le Parti.

**Mancanza di custodia o disabitazione.** La garanzia vale, qualunque sia la durata della mancata custodia o della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di denaro, carte valori e titoli di credito in genere, per i quali la sospensione decorre dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno.

#### **Spese di recupero beni ritrovati**

La garanzia viene estesa, alle spese di recupero per ricovero, custodia e rientro dei beni ritrovati/recuperati a seguito furto/rapina/estorsione/scippo.

### **Art. 23 – Danni durante il trasporto dei valori (Portavalori)**

La Società assicura la perdita di "valori" per qualsiasi causa durante il loro trasporto, anche all'interno degli stabilimenti dell'Assicurato.

La garanzia è valida purché tale trasporto sia affidato:

a) a uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di portavalori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avviene per colpa o dolo imputabile a quest'ultimi o a seguito di infortunio o improvviso malore occorso agli stessi durante il trasporto dei valori;

b) a Istituti specializzati nel trasporto dei valori (con esclusione delle Poste). In tale caso la polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- contratto dell'Assicurato con suddetto trasportatore;
- assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio;
- qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Il trasporto potrà essere effettuato dai dipendenti del Contraente (purché di età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 anni) con qualsiasi mezzo di locomozione o a piedi.

## SEZIONE 5 GESTIONE SINISTRI

### Art.1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 45 giorni da quando l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri ne ha avuto conoscenza, darne avviso scritto al Broker oppure alla Società.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente/Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;
- d) conservare fino al verbale di accertamento del danno, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
- e) predisporre, con i tempi necessari, un elenco dei danni subiti con riferimento, alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che il Contraente o l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

f) In caso di perdita di titoli di credito esperire se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso al Contraente stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività.

Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, il Contraente ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

## **Art.2 – Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

## **Art.3 – Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti dovranno nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non dovesse provvedere alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo sono ripartite a metà, fatto salvo tuttavia quanto previsto all'Art. 2 della Sezione 3 "Spese Peritali e per consulenti in genere" della presente polizza.

## **Art. 4 - Differenziale storico-artistico**

Le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati assicurati anche se di interesse storico artistico è stato valutato tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi e altri simili elementi; pertanto, relativamente alle partite "Beni immobili/Fabbricati" e "Beni immobili/Fabbricati storici - artistici", la Società - fermo restando lo specifico limite di indennizzo previsto per la garanzia colpita dal danno - presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dall'art. 6 – Sezione 4 - "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" della presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

La garanzia sarà prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C., con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda della Sezione 6 alla voce "Differenziale storico/artistico".

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

## **Art. 5 – Mandato dei periti**

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art.1 della presente Sezione "Obblighi in caso di sinistro".
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art.7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.3 - lettera b) della presente Sezione "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per la parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

## **Art. 6 - Operazioni peritali**

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiati.

## **Art. 7 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

### **A) In caso di perdita totale del bene**

I) per i fabbricati e per i beni immobili: il costo nonché ogni spesa necessaria per la ricostruzione a nuovo (escluso il valore dell'area);

II) per le infrastrutture interrato, oltre che il costo di ricostruzione a nuovo s'intendono comprese anche le spese sostenute per scavi, sterri e rinterrati;

III) per i beni mobili in generale: il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, caratteristiche, prestazioni ivi comprese le spese di trasporto, montaggio, doganali e fiscali;

IV) per le opere d'arte: il valore di mercato al momento del sinistro;

V) per le apparecchiature elettroniche con vetustà non superiore a 5 anni: il costo di rimpiazzo a nuovo del bene, ossia il prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

Per i beni con vetustà superiore a 5 anni, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

VI) per i valori: il valore nominale degli stessi.

### **B) in caso di danno parziale:**

I) Il costo integrale per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale.

Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "Valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

i danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come sopra determinati. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui sopra, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurati nel presente contratto.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Qualora la ricostruzione, la riparazione od il rimpiazzo non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 60 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal valore a nuovo di tale deprezzamento determina l'indennizzo spettante prima dell'avvenuta ricostruzione, riparazione o rimpiazzo, fermo restando che il pagamento della differenza tra il valore a nuovo ed il valore allo stato d'uso verrà effettuato a ricostruzione, riparazione o rimpiazzo avvenuto.

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Si precisa altresì che nella liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

a) L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto beni immobili (fabbricati) e beni mobili in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio in via permanente alla data del sinistro.

b) Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che, quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.

c) La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

d) Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art. 1908 C.C..

e) Per i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.

f) Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.

g) Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

h) Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:

- l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;

- il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;

- la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;

- l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

i) Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

j) Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento nel limite del 25% del valore stimato dell'opera.

k) "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro, si conviene che l'indennizzo sarà comprensivo di tali costi entro un limite massimo del 15% della somma assicurata per ciascuna

ubicazione ed in aggiunta alla stessa, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite.

## **Art. 8 – Assicurazione con dichiarazione di valore (stima)**

A) Il Contraente dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite stimate:

### **1.A - BENI IMMOBILI (FABBRICATI/FABBRICATI)**

### **1.B - BENI IMMOBILI (FABBRICATI STORICI ESENTI IMPOSTE)**

### **4 – IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA**

Comprendono – al netto degli immobili espressamente esclusi in polizza - la totalità del patrimonio immobiliare delle partite assicurate e sono corrispondenti alla valutazione effettuata, con i criteri previsti dalla presente polizza, dalla Società specializzata **ASACERT** che ha effettuato la stima iniziale e i successivi aggiornamenti dei quali viene data copia dal Contraente alla Società con vincolo di riservatezza.

Gli elaborati di stima iniziale e successivi, oltre all'elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita di pertinenza riportata in polizza.

B) Limitatamente alle somme/partite assicurate stimate, ed in quanto siano osservate le condizioni del presente articolo non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Per espressa dichiarazione delle parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 secondo comma del C.C., e in caso di sinistro si procederà in conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza e con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente regolamentazione per quanto riguarda il predetto articolo 1907 C.C..

C) Il Contraente/Assicurato è tenuto a consegnare alla Società Delegataria, al termine del periodo di assicurazione, un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, aggiornato al 31/12 dicembre dell'anno precedente predisposta dallo stimatore indicato al punto A o da altro stimatore benevolo dalla Società.

L'elaborato deve essere inoltrato alla Società entro 30 giorni dalla data di consegna dello stesso al Contraente da parte della Società di Stima.

D) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto A) che intervengono nel corso del periodo di assicurazione, si conviene fra le parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto del rapporto di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari nonché da introduzione di nuovi enti ascrivibili alle sopra

indicate partite, purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme indicate in polizza, in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale.

Qualora invece, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, le circostanze specificate al punto sopra indicato comportino, nel loro insieme, aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale (art. 1907 C.C.) in ragione della parte determinata in base alle stime peritali, eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento (art. 1907 C.C.), quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di riferimento, maggiorata del 30%.

E) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo e/o quelli esclusi. Qualora tuttavia le risultanze delle stime comportassero per una o più partite prese ciascuna separatamente maggiorazioni superiori al 30% di cui alla leeway contrattualizzata rispetto agli ultimi valori indicati in polizza l'assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.

L'appendice di aggiornamento del premio per l'annualità in corso verrà conteggiata applicando, ai valori in aumento o in riduzione aggiornati e rientranti, in caso di aumento, nella leeway contrattualizzata in polizza, il tasso di polizza previsto per ciascuna partita.

Con l'appendice di aggiornamento si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso relativamente agli aumenti registrati nel periodo considerato e ricompresi, in caso di aumento, nella leeway del 30%. Sui saldi dei valori in aumento o in riduzione verrà calcolata la regolazione premio applicando i tassi di polizza relativi a ciascuna partita ridotti al 50%.

Le differenze attive o passive relative sia alla regolazione che all'aggiornamento premio dovranno essere corrisposte nei termini previsti all'Art. 4 "Pagamento del premio - decorrenza della garanzia - regolazione/aggiornamento premio"

La presente regolamentazione ha durata pari a quella della polizza, ma è rescindibile da entrambe le parti ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata o PEC, almeno 90 giorni prima della scadenza.

### **Art. 9 – Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale (clausola non applicabile alle partite assicurate a primo rischio assoluto)**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Se, in caso di sinistro, venisse accertata per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto del precedente comma, purché la differenza tra il valore stimato secondo quanto previsto all'Art. 7 della presente Sezione "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" e la somma assicurata con la presente polizza non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata il disposto del precedente comma resta integralmente operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

Non si farà luogo in alcun caso all'applicazione della regola proporzionale di cui al primo comma del presente articolo per sinistri nei quali l'indennizzo, al netto delle eventuali franchigie di polizza, non superi la somma di € 15.000,00.

### **Art.10 - Limite massimo dell'indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

### **Art.11 – Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in questo ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

### **Art.12 – Indennizzo separato per ciascuna partita**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del Contraente, sarà applicato tutto quanto previsto dall'Art.10 della presente Sezione "Limite massimo di indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

### **Art.13 - Rinuncia all'azione di surroga**

Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato la Società rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti degli amministratori e dipendenti del Contraente/Assicurato nonché delle persone delle quali lo stesso si avvale nello svolgimento della propria attività.

Salvo il caso di dolo, e a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente, la Società rinuncia altresì al diritto di surroga nei confronti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, Associazioni, Patronati, Fondazioni ed Enti senza scopo di lucro in genere, nonché nei confronti delle Società controllate dal Contraente, che utilizzano beni di proprietà del Comune a qualsiasi titolo, per lo svolgimento delle proprie attività.

### **Art.14 – Anticipo indennizzi**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 200.000,00.

In ogni caso l'importo massimo dell'anticipo non potrà essere superiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00) per sinistro.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

### Art.15 – Recuperi

In caso di recupero di valori o di quanto assicurato alla partita beni mobili la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

- a) in primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasto a suo carico;
- b) in secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo dalla stessa corrisposto all'Assicurato;
- c) da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla polizza per lo specifico evento, fosse rimasto a suo carico.

### Art.16 – Certificati rilasciati dall'Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali e/o Autorità competenti, gli Assicuratori si impegnano, trascorsi 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraente fosse impossibilitata a presentare i predetti certificati, fermo restando l'impegno del Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali e/o Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità e/o il certificato di chiusa inchiesta e/o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es.: trombe d'aria, grandine, caduta di aerei, alluvione ecc.).

## SEZIONE 6 - SOMME ASSICURATE, SOTTOLIMITI, FRANCHIGIE E SCOPERTI

### Art.1 – Partite, somme assicurate

PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE
1A	Beni immobili (Fabbricati stimati)	€ 150.794.000,00 di cui: € 55.139.000,00 (esclusi i rischi catastrofali ex L. 213/2023 ssmi già assicurati da terzi)*
1B	Beni immobili (Fabbricati stimati di interesse storico artistico (DL n.42/2004 esenti ex L n. 53/1983))	€ 3.726.000,00
2	Rischio locativo (fabbricati)	€ 549.000,00

3	Beni mobili (partita a P.R.A. )	€ 1.000.000,00
4	Impianti di illuminazione pubblica stimati (v.i.)	€ 2.750.000,00
5	Arredo urbano e segnaletica stradale (partita a P.R.A.)	€ 50.000,00
6	Ricorso Terzi (partita a P.R.A. )	€ 3.000.000,00
7	Spese demolizione e sgombero (partita a P.R.A. )	€ 1.000.000,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 162.869.000,00</b>

\*IMMOBILI PER I QUALI RESTANO ESCLUSE LE GARANZIE CATASTROFALI EX L. 213/2023 e ssmi

Teatro Odeon Via Marconi n. 5– Lumezzane BS

Piscina comunale (esclusa la piscina scoperta) Piazzale Piscine n.6– Lumezzane BS

Palafiera presso il Pip 2 Via Cefalonia: Biglietteria Palafiera civico n.10 -- Palafiera Entrata 1° civico n.14 - Palafiera Entrata 2° civico n.16 - Palafiera Entrata 3° civico n.18 - Palafiera Entrata 4° civico n.20 – Lumezzane BS

Scuola elementare Gazzolo" Gianni Rodari" Via Santello n.13 – Lumezzane BS

Stadio comunale Via Magenta n.14 - Via X Giornate – Gombaiolo - Lumezzane BS

Campo sportivo Rossaghe - Lumezzane BS

RSA Le Rondini (Fabbricato e impianti generali) Via Cav. Lavoro U. Gnutti n.4 – Lumezzane BS

## Art. 2 – calcolo del premio

PARTITA	DESCRIZIONE PARTITA	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO (promille)	PREMIO LORDO (Euro)
1A	Beni immobili (Fabbricati stimati)	€ 150.794.000,00	.....‰	€ .....
1B	Beni immobili (Fabbricati stimati di interesse storico artistico (DL n.42/2004 esenti ex L n. 53/1983))	€ 3.726.000,00	.....‰	€ .....
2	Rischio locativo (fabbricati)	€ 549.000,00	.....‰	€ .....
3	Beni mobili (partita a P.R.A. )	€ 1.000.000,00	.....‰	€ .....
4	Impianti di illuminazione pubblica stimati (v.i.)	€ 2.750.000,00	.....‰	€ .....
5	Arredo urbano e segnaletica stradale (partita a P.R.A.)	€ 50.000,00	.....‰	€ .....

6	Ricorso Terzi (partita a P.R.A. )	€ 3.000.000,00	.....‰	€ .....
7	Spese demolizione e sgombero (partita a P.R.A. )	€ 1.000.000,00	.....‰	€ .....
<b>TOTALE</b>		<b>€ 162.869.000,00</b>		€ .....

**Scomposizione del premio**

<b>Premio annuo imponibile</b>	€	.=
<b>Imposte</b>	€	.=
<b>TOTALE</b>	€	.=

**Art.3 – Sottolimiti di indennizzo, scoperti e franchigie**

Si conviene che:

- per le singole garanzie sottoriportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e i relativi scoperti e franchigie.
- i limiti / sottolimiti sotto indicati devono intendersi in aumento alle franchigie e scoperti convenuti. Nel caso in cui il limite e/o lo scoperto/franchigia sia “per ubicazione” con tale dicitura si intende il singolo fabbricato e relativo contenuto, salvo per quanto riguarda la partita “Impianti di pubblica illuminazione” per cui, in considerazione della tipologia di beni, con “ubicazione” si intende riferirsi all’intera partita assicurata.
- i sottolimiti sotto indicati sono anche per

Resta comunque inteso fra le Parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie e/o scoperti diversi, l’indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della franchigia e/o scoperto più elevato.

MASSIMO INDENNIZZO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO (STOP LOSS)	€ 50.000.000,00
--	-----------------

FRANCHIGIA FRONTALE PER OGNI SINISTRO	€ 2.500,00 salvo quanto diversamente contrattualizzato
---------------------------------------	---

ALTRI SOTTOLIMITI SCOPERTI E FRANCHIGIE

GARANZIA	SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE PER SINISTRO
Spese di demolizione e Sgombero (Sezione 4 art. 1)	La somma assicurata alla partita Spese demolizione e sgombero in aggiunta a quanto previsto alla Sezione 4 art.1  Sottolimito Spese di cui alla sezione 4 art. 1 lettera c)  Sottolimito € 50.000,00	nessuna
Spese peritali e per consulenti in genere (Sezione 4 art. 2)	€ 50.000,00 per sinistro e € 100.000,00 per periodo assicurativo	nessuna
Valanghe, slavine	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 3.000.000,00	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 15.000,00 per sinistro
Maggiori Costi (Sezione 4 art. 5)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna
Perdita pigioni (Sezione 4 art. 6)	€ 250.000 per sinistro e per periodo assicurativo	nessuna
Spese di ricerca guasto (Sezione 4 art. 7)	€ 200.000 per sinistro e per periodo assicurativo	franchigia frontale
Eventi Atmosferici (Sezione 4 art. 8)	70 % delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo per sinistro e per periodo assicurativo di € 8.000.000,00  Sottolimito <b>grandine</b> : € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo  Sottolimito <b>grandine su fragili</b>	Scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00 per ogni ubicazione danneggiata

	<p>€ 200.000,00 per sinistro per sinistro e per periodo assicurativo</p> <p>Sottolimito <b>sovraccarico neve:</b> € 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo</p> <p>Sottolimito <b>ghiaccio e gelo:</b> € 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo</p>	
Acqua piovana (Sezione 4 art. 9)	€ 100.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Franchigia frontale
Inondazioni, esondazioni, alluvioni, allagamenti (Sezione 4 art. 9)	<p>50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 5.000.000,00</p> <p>Sottolimito per locali interrati e seminterrati € 200.000,00 per sinistro e periodo assicurativo</p>	Scoperto 15% del danno indennizzabile con il minimo di € 15.000,00 per sinistro e per singola ubicazione
Eventi Socio-politici, (Sezione 4 art. 11) *	€ 10.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 5.000,00 per sinistro
Terrorismo e sabotaggio (Sezione 4 art. 11)	€ 5.000.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00 per sinistro
Frane, caduta massi, cedimento, franamento e/o smottamento del terreno (Sezione 4 art. 12)	€ 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
Opere di fondazione (Sezione 4 art. 13)	€ 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 10.000,00
Costi di collaudo (Sezione 4 art. 14)	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale
Crollo e collasso strutturale	€ 1.000.000,00 per sinistro e per	scoperto 10% del danno

(Sezione 4 art. 15)	periodo assicurativo	indennizzabile con il minimo di € 10.000,00										
Eventi sismici/Terremoto (Sezione 4 art. 16)	50% delle somme assicurate relativamente a ciascuna ubicazione con il massimo, per sinistro e per periodo assicurativo, di € 10.000.000,00	scoperto 10% del danno indennizzabile con il minimo di € 25.000,00 per sinistro e ubicazione										
Vetri e cristalli (Sezione 4 art. 17)	€ 20.000 per sinistro e per periodo assicurativo	€ 150 per singola lastra										
Ricostruzione archivi (Sezione 4 art. 18)	€ 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale										
Mancato freddo (Sezione 4 art. 18)	€ 25.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale										
Fenomeno elettrico/elettronico (Sezione 4 art. 20)	€ 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Franchigia frontale										
Arredo urbano e segnaletica stradale (Sezione 4 art. 21)	La somma assicurata alla partita segnaletica stradale e arredo urbano	Franchigia frontale										
Furto – rapina – scippo – estorsione (Sezione 4 art. 22)	<p>€ 70.000,00 per sinistro e periodo assicurativo con i seguenti sottolimiti:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Beni mobili (esclusi i valori): € 70.000,00 per sinistro e periodo assicurativo</td> <td style="width: 50%;">Beni mobili (esclusi i valori): € 1.000,00</td> </tr> <tr> <td>Valori riposti in mezzi di custodia: € 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;</td> <td>Valori: € 1.000,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Valori ovunque riposti: € 3.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;</td> <td>Guasti cagionati dai ladri: nessuna franchigia</td> </tr> <tr> <td>Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo</td> <td>Furto di beni all’aperto per destinazione d’uso : € 500,00 per sinistro</td> </tr> <tr> <td>Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 1.000 per sinistro e</td> <td>Furto di beni all’interno di</td> </tr> </table>	Beni mobili (esclusi i valori): € 70.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Beni mobili (esclusi i valori): € 1.000,00	Valori riposti in mezzi di custodia: € 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	Valori: € 1.000,00 per sinistro	Valori ovunque riposti: € 3.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;	Guasti cagionati dai ladri: nessuna franchigia	Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Furto di beni all’aperto per destinazione d’uso : € 500,00 per sinistro	Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 1.000 per sinistro e	Furto di beni all’interno di	
Beni mobili (esclusi i valori): € 70.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Beni mobili (esclusi i valori): € 1.000,00											
Valori riposti in mezzi di custodia: € 5.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo;	Valori: € 1.000,00 per sinistro											
Valori ovunque riposti: € 3.000,00 per sinistro e periodo assicurativo;	Guasti cagionati dai ladri: nessuna franchigia											
Guasti cagionati dai ladri: € 20.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	Furto di beni all’aperto per destinazione d’uso : € 500,00 per sinistro											
Spese custodia/recupero beni ritrovati: € 1.000 per sinistro e	Furto di beni all’interno di											

	<p>periodo assicurativo</p> <p>Furto di beni posti all'aperto per destinazione d'uso compresa segnaletica stradale e arredo urbano € 1.500,00</p> <p>Furto di beni all'interno dei veicoli – € 2.500,00 per sinistro e periodo assicurativo</p> <p>Furto con destrezza: € 1.000,00 per sinistro e periodo assicurativo.</p>	<p>veicoli: € 1.000</p> <p>Furto con destrezza: nessuna franchigia</p>
Danni durante il trasporto di valori (PORTAVALORI) (Sezione 4 art. 23)	€ 5.000,00 per sinistro e periodo assicurativo	€500,00
Differenziale storico artistico (Sezione 5 art. 4)	€ 750.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo	Nessuna

Nessun altro limite, sottolimito, scoperto o franchigia oltre che quelli riportati nel presente articolo potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile ai termini della presente polizza.

**Art. 4 – Clausola di raccordo (valida in caso di emissione di contratti distinti per le partite tassabili e quelle esenti)**

Nel caso in cui, per motivi amministrativi, la Società ritenesse di emettere due polizze separate a copertura, rispettivamente, delle partite soggette a tassazione e di quelle esenti, si conviene che le due polizze debbano essere considerate contratto unico a tutti gli effetti, compresa la gestione dei sinistri.

Pertanto la denuncia di sinistro inoltrata su uno solo dei due contratti si intenderà automaticamente effettuata anche sull'altro numero di polizza escluso, fin da ora, qualsiasi pregiudizio al riguardo.

Si conviene inoltre che, trattandosi di polizza unica, ancorché emessa con due separati numeri di rubricazione, i limiti di indennizzo, sottolimiti e scoperti e franchigie dovranno essere applicati una sola volta ad ogni sinistro ancorché lo stesso coinvolga sia le partite tassabili che quelle esenti.

**Art. 5 – Riparto di coassicurazione (valido solo in caso di coassicurazione)**

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

SOCIETA'	AGENZIA	PERCENTUALE DI RITENZIONE

--	--	--

Il Contraente

La Società

-----

\_\_\_\_\_

### **Art. 6 – Clausole vessatorie**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori

Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto

Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento del premio

Sezione 2 Art. 5 Aggravamento del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

Sezione 2 Art. 11 Foro competente

Sezione 2 Art. 19 Coassicurazione e delega

Sezione 2 Art. 20 Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Sezione 3 Art. 2 Esclusioni

Sezione 5 Art. 7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Sezione 5 Art. 8 Assicurazione con dichiarazione di valore (stima)

Sezione 5 Art. 10 Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

Il Contraente

La Società

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_